

0008361-21/03/2025-DGSAF-MDS-P



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH)
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE
UFFICIO 6 – BENESSERE ANIMALE
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Allegati: 2

OGGETTO: Quesito su ispezione *ante e post mortem* in macello avicolo, con particolare riferimento agli indicatori indiretti di benessere; quesito e ulteriori considerazioni.

Alla Regione del Veneto
Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare Veterinaria
- Unità organizzativa sanità animale e farmaci veterinari
c.a. dott. Michele BRICHESE
- Unità organizzativa Sicurezza Alimentare
c.a.dott.ssa Alessandra Luisa AMORENA

e p.c

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle
Province autonome
Servizi Veterinari
Loro Sedi
Trasmissione via Pec

Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it

Agli Uffici 2, 3 e 4 della DGSA

Alla Direzione generale dell'igiene e della sicurezza
alimentare

Ad AGEA-Coordinamento
Direttore.coordination@agea.gov.it

Al CSN c/o l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
protocollo@pec.izs.it

Al CReNBA c/o l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno
Ubertini"
protocollogenerale@cert.izsler.it

Agli II.ZZ.SS

Al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute
NAS
Sede

In merito alla nota inoltrata da codesta Regione (prot. n. 105078 del 28 febbraio 25), che si allega alla presente al fine di poter fornire un chiaro quadro generale anche agli altri Enti in indirizzo, si rappresenta quanto segue.

Il Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) e ss.mm.ii (disponibili al seguente [link](#)) nella sua struttura generale ha, tra gli altri obiettivi, anche quello di rendere omogenei i controlli sul territorio nazionale cercando, inoltre, di trovare un equilibrio tra la disponibilità operativa dei Servizi Veterinari presenti sul territorio, l'aumento costante delle funzioni e delle attività a questi afferenti e la necessità di migliorare il benessere degli animali allevati attraverso un'adeguata distribuzione dei controlli ufficiali. Tali controlli, come già specificato nella nota allegata, sono nel contesto dei polli da carne, stringenti e completi perché permettono una doppia verifica delle condizioni di allevamento degli animali che vengono valutate anche al macello.

Il PNBA, a partire dal 2013 e poi nel 2016, ha cercato di ottimizzare le richieste dalla normativa vigente e armonizzare i controlli per poi, nel 2023, fare un ulteriore passo in avanti ampliando i controlli al macello e inserendo quindi, su un limitato numero di partite animali, il controllo sistematico della mortalità all'arrivo (DOA), delle lesioni podali (FPL) e dello scarto igienico sanitario (SIS) e prevedendo inoltre di includere in tali valutazioni controlli anche su partite di animali non provenienti da allevamenti in deroga.

Pertanto, in merito al quesito inoltrato da codesta Regione, si specifica che:

- La tabella "numero controlli aggiuntivi al macello", come da PNBA 2023, è riferita al numero minimo di partite animali su cui controllare sempre DOA, FPL e SIS. Pertanto, ove i Servizi Veterinari lo ritengano necessario, ad esempio per via delle scarse condizioni generali degli animali, il numero di controlli può essere aumentato oltre il valore riportato nella suddetta tabella.
- In merito alla comunicazione di ritorno al Servizio Veterinario competente per il territorio di provenienza degli animali a seguito di verifica di scarso benessere, anche il superamento della sola soglia relativa alle FPL può essere sufficiente ad avviare tale procedura.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori necessità di chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Filippini

Giovanni
Filippini
19.03.2025
16:14:29
GMT+01:00



Responsabile del procedimento:
Vincenzo Ugo Santucci email: u.santucci@sanita.it
Referente del procedimento
Antonio Ferraro email: a.ferraro@sanita.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **28 FEB, 2025** Protocollo N° **105078** Class: **6.920.01.2** Prat. Fasc. Allegati N° **1**

Oggetto: Inoltro quesito Aulss 4 Veneto Orientale: *Ispezione ante e post mortem in macello avicolo, con particolare riferimento agli indicatori indiretti di benessere; quesito e ulteriori considerazioni.*

Invio a mezzo PEC

Al Ministero della Salute
Dipartimento della Salute Umana,
della Salute Animale e dell'Ecosistema
(One Health) e dei Rapporti Internazionali
Direzione Generale della Salute Animale
Ufficio 6 – Tutela del benessere animale

c.a. Dr. Ferraro Antonio

Nell'ottica di una migliore e più efficace gestione comune dei controlli ispettivi circa la valutazione del benessere dei Broiler al macello, come previsto dal Piano Nazionale Benessere Animale, si inoltra in via ufficiale il quesito posto dalla Aulss 4 "Veneto Orientale", già inoltrato per le vie brevi, concernente alcune indicazioni e considerazioni in merito.

Si resta a disposizione per qualsiasi utile contributo in merito alla tematica esposta.

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI

Il Direttore

- Dott. Michele Brichese -

UNITA' ORGANIZZATIVA
SICUREZZA ALIMENTARE

La Direttrice

- Dr.ssa Alessandra Luisa Amorena -

MB/ALA

Responsabili del Procedimento: Dott. Michele Brichese - Dott.ssa Alessandra Luisa Amorena
e-mail: michele.brichese@regione.veneto.it - alessandra.amorena@regione.veneto.it
Referente della pratica: Dott. Fabio Curto
e-mail: fabio.curto@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304 - 1382

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari – Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare

Dorsoduro, 3493 - Rio Novo – 30123 Venezia - Tel. 041/2791304-1382

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

e-mail istituzionali: saia@regione.veneto.it - sicurezza.alimentare@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio EJY7AG

P.IVA 02392630279



San Donà di Piave, 30/09/2024

Prot. n.0054774

All.:

Spettabile Regione del Veneto
Unità Organizzativa
Sicurezza Alimentare

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Ispezione ante e post mortem in macello avicolo, con particolare riferimento agli indicatori indiretti di benessere; quesito e ulteriori considerazioni

Visto il considerando n. 7 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (Regolamento sui controlli ufficiali), secondo cui "La legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali impone a proprietari e detentori di animali e alle autorità competenti di rispettare gli obblighi in materia di benessere degli animali al fine di garantire loro un trattamento umano e di evitare di cagionare loro dolore e sofferenze inutili. Tali norme sono basate su prove scientifiche e possono migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti di origine animale";

Visto l'articolo 17, lettere b e c, del Regolamento 2017/625/UE, che definisce:

- «*ispezione ante mortem*»: la verifica, prima delle attività di macellazione, delle prescrizioni in materia di salute umana e animale di benessere degli animali, compreso, se del caso, l'esame clinico di ogni singolo animale, e la verifica delle informazioni sulla catena alimentare di cui alla sezione III dell'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004;
- «*ispezione post mortem*»: la verifica presso macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina della conformità a quanto prescritto in materia di: i) carcasse, come definite all'allegato I, punto 1.9 del regolamento (CE) n. 853/2004, e frattaglie, come definite all'allegato I, punto 1.11, per decidere se la carne è idonea al consumo umano; ii) rimozione sicura di materiale specifico a rischio; e iii) salute e benessere degli animali;

Visto il considerando n. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 (che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali), secondo cui "le ispezioni ante mortem e post mortem sono essenziali per verificare la conformità alle prescrizioni in materia di salute umana e di salute e benessere degli animali";

Visto l'articolo 11 (Prescrizioni in materia di ispezione ante mortem presso il macello) del Regolamento 2019/627/UE, secondo cui:

"1. Tutti gli animali sono sottoposti a ispezione ante mortem prima della macellazione. L'ispezione può tuttavia limitarsi a un campione rappresentativo di volatili di ciascun branco e a un campione rappresentativo di lagomorfi di ciascuna azienda di provenienza di lagomorfi.

Dipartimento di Prevenzione: Unità operative dei Servizi veterinari
UOC Servizio Veterinario di Sanità Animale – Direttore ff dott. Andrea Ristori
UOC Servizio Veterinario di Igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche – Direttore dott. Andrea Ristori
UOC Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati – Direttore dott. Denis Marchesan
Referente istruttoria: dott. Francesco Zamborlini
PEC: protocollo.aulss4@pecveneto.it - e-mail: servet@aulss4.veneto.it - Tel. 0421/228151

Sedi: Via Trento 17 – CAP 30027 San Donà di Piave (VE); Via Zappetti 23 – CAP 30026 Portogruaro (VE).
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02799490277

www.aulss4.veneto.it

2. L'ispezione ante mortem ha luogo entro 24 ore dall'arrivo degli animali al macello e meno di 24 ore prima della macellazione. Il veterinario ufficiale può richiedere un'ulteriore ispezione ante mortem in qualunque altro momento.

3. Le ispezioni ante mortem determinano se, riguardo al singolo animale sottoposto a ispezione, sussistono eventuali segni:

- a) di compromissione della salute e del benessere dell'animale;
- b) di qualunque condizione, anomalia o malattia tale da rendere le carni fresche non idonee al consumo umano o che potrebbe incidere negativamente sulla salute degli animali, prestando particolare attenzione all'individuazione delle zoonosi e delle malattie animali per cui sono stabilite norme di polizia sanitaria nel regolamento (UE) 2016/429;

[omissis]

4. L'ispezione ante mortem comprende la verifica del rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, dell'obbligo di garantire che la pelle o il vello degli animali sia pulito, in modo da evitare qualunque rischio inaccettabile di contaminazione delle carni fresche durante la macellazione”;

Visto l'articolo 25 (“Modalità pratiche per l'ispezione post mortem del pollame”) del Regolamento 2019/627/UE, secondo cui:

“1. Tutto il pollame è sottoposto a ispezione post mortem, che può comprendere l'assistenza del personale del macello in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. In conformità all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento, il veterinario ufficiale o l'assistente ufficiale effettua personalmente i seguenti controlli:

- a) l'ispezione quotidiana dei visceri e delle cavità di un campione rap rappresentativo di ciascun branco;
- b) un'ispezione approfondita di un campione casuale di parti di volatili o di volatili interi di ciascun branco dichiarati non idonei al consumo umano in seguito all'ispezione post mortem;
- c) le ulteriori indagini eventualmente necessarie se esiste motivo di sospettare che le carni dei volatili in questione potrebbero essere non idonee al consumo umano”;

Visto l'articolo 38 (“Controlli ufficiali sul benessere degli animali durante il trasporto e la macellazione”) del Regolamento 2019/627/UE, secondo cui “il veterinario ufficiale verifica la conformità alle norme relative alla protezione degli animali durante il trasporto, in conformità al regolamento (CE) n. 1/2005, e durante la macellazione, in conformità al regolamento (CE) n. 1099/2009, come pure alle norme nazionali in materia di benessere degli animali”;

Visto l'articolo 6 (Monitoraggio e controlli presso il macello) del Decreto legislativo 181/2010 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne), secondo cui:

- 1. “I veterinari ufficiali effettuano il monitoraggio e i controlli successivi presso il macello in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato III;
- 2. Con il Decreto di cui all'articolo 3, comma 6, sono stabilite le procedure operative concernenti gli adempimenti previsti nel punto 3 dell'allegato III”;

Visto l'allegato III (Monitoraggio e controlli successivi presso il macello di cui all'art. 5, comma 1) del Decreto legislativo 181/2010, secondo cui:

- 1. **Mortalità.**
 - 1.1. In caso di densità di allevamento superiori a 33 kg/m², la documentazione che accompagna il gruppo include il tasso di mortalità giornaliera e il tasso di mortalità giornaliera cumulativo calcolati dal proprietario o detentore nonché l'ibrido o la razza dei polli.
 - 1.2. Sotto la supervisione del veterinario ufficiale, tali dati e il numero di polli da carne arrivati morti vengono registrati indicando lo stabilimento e il capannone dello stesso. La credibilità dei dati e del tasso di mortalità giornaliera cumulativo è controllata tenendo conto del numero di polli da carne macellati e del numero di polli da carne arrivati morti al macello.
- 2. **Ispezione post mortem.**

Nel contesto dei controlli effettuati a norma del regolamento (CE) n. 854/2004 [Ora Regolamento 2019/627/UE], **il veterinario ufficiale valuta i risultati dell'ispezione post mortem al fine di individuare altre possibili indicazioni di condizioni di scarso**

benessere, quali livelli anormali di dermatiti da contatto, parassitismo e malattie sistemiche nello stabilimento o nel capannone dello stabilimento di origine”.

Considerato, ai fini della comunicazione dei risultati dei controlli ufficiali, il combinato disposto di:

- Comma 3 dell'allegato III del Decreto legislativo 181/2010, secondo cui:
"Se il tasso di mortalità di cui al punto 1 o i risultati dell'ispezione post mortem di cui al punto 2 corrispondono a condizioni di benessere animale scarse, il veterinario ufficiale comunica i dati al proprietario e al detentore degli animali e all'autorità sanitaria nel cui ambito territoriale di competenza è ubicato lo stabilimento di provenienza degli stessi, che intraprendono azioni appropriate";
- Articolo 4 (Modalità di comunicazione dei dati sul benessere animale riscontrati al macello) del Decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181), secondo cui:
 1. "Il veterinario ufficiale comunica, scegliendo la modalità di invio, anche per via telematica e comunque corredata di riscontro, i dati di cui all'allegato III, punto 3 del Decreto legislativo al proprietario, al detentore degli animali e all'Azienda sanitaria locale del territorio in cui è situato lo stabilimento.
 2. Ai fini di cui al comma 1, il veterinario ufficiale utilizza un modello con le caratteristiche di cui all'appendice dell'allegato I del Regolamento (CE) 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005" [ora allegato I del Regolamento 2019/627/UE];
- Articolo 39 (Misure relative alla comunicazione dei risultati dei controlli ufficiali) del Regolamento 2019/627/UE:
 1. Il veterinario ufficiale registra e valuta i risultati dei controlli ufficiali effettuati in conformità agli articoli da 7 a 38. 2. Se dalle ispezioni emerge la presenza di una malattia o condizione che potrebbe incidere sulla salute umana o degli animali o **compromettere il benessere degli animali**, il veterinario ufficiale adotta i seguenti provvedimenti:
 - a) informa il gestore del macello;
 - b) se il problema di cui al presente paragrafo è sorto durante la produzione **primaria** e riguarda la salute umana, la salute e il **benessere degli animali** o i residui di medicinali veterinari, le sostanze non autorizzate o vietate, i residui di antiparassitari, gli additivi per mangimi o i contaminanti, informa:
 - i) il veterinario che assiste l'azienda di provenienza;
 - ii) il veterinario ufficiale che ha effettuato un'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza, se diverso da quello di cui al punto i);
 - iii) l'operatore del settore alimentare responsabile dell'azienda di provenienza (purché tali informazioni non pregiudichino la possibilità di successivi procedimenti giudiziari); iv) le autorità competenti responsabili della supervisione dell'azienda di provenienza o della zona di caccia;

[omissis]

 5. Ai fini della comunicazione dei pertinenti risultati delle ispezioni ante mortem e post mortem all'azienda di provenienza nella quale gli animali erano detenuti prima della macellazione, il veterinario ufficiale può fare ricorso al modello di documento di cui all'allegato I";

Considerata la Nota ministeriale 0015281 del 01/08/2013 avente oggetto "Piano Nazionale Benessere Animale 2013 - linee guida e *check-list* per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne", con particolare riferimento al paragrafo "Monitoraggio e controlli presso il macello" e all'allegato 4;

Considerata la Nota ministeriale 0010365 del 28/04/2016, avente oggetto "Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2016 - protezione dei polli allevati per la produzione di carne (d.lgs 181/10) - monitoraggio del benessere animale al macello";

Considerata la Nota ministeriale n. 003277 del 06/02/2023, avente oggetto "Piano Nazionale Benessere Animale 2023 (PNBA)", compresi i relativi allegati e i diagrammi di flusso rappresentati;

Si rappresenta quanto segue.

Nel corso dei controlli ufficiali effettuati nei macelli avicoli della nostra AULSS, con particolare riferimento ai macelli di polli da carne, una parte importante del lavoro è rappresentata dalla verifica e l'eventuale approfondimento della presenza e/o assenza di talune condizioni legate a una gestione non adeguata degli animali a livello di produzione primaria, ossia condizioni derivanti da scarso benessere in allevamento.

Tra le condizioni più rappresentate, si ricordano le pododermatiti (lesioni plantari), le cosiddette bruciature del garretto, le vesciche sternali, nonché la presenza di determinate condizioni patologiche (quali ascite, setticemia, epatiti e periepatiti, pericarditi) non adeguatamente trattate, in misura tale per cui lo scarto igienico-sanitario (SIS) al macello è superiore alla norma.

A oggi, sono stati fissati dei parametri ben precisi dal Piano nazionale benessere animale (PNBA - nelle sue versioni del 2013, 2016 e 2023), in particolare per quanto riguarda il SIS (senza peraltro dare una definizione precisa di che cosa si configura come scarto igienico-sanitario) e le lesioni plantari.

Ciò premesso, nei casi di non conformità riscontrati da inizio anno (e non solo) nelle nostre realtà produttive in relazione ai cosiddetti indicatori indiretti di benessere, la situazione più frequente verificatasi è rappresentata da partite di animali che presentavano lesioni plantari in misura superiore a quanto previsto dal PNBA, ovvero il calcolo dello *score* delle lesioni plantari a séguito dell'ispezione *post mortem* era uguale o superiore a 100.

Tuttavia, nei casi verificatisi, il tasso di mortalità cumulativa giornaliera (TMCG) e la mortalità all'arrivo (DOA) sospetta (in quanto il dato preciso è disponibile solo a fine attività di macellazione) erano inferiori rispetto ai valori stabiliti nel PNBA 2016, così come modificato dal PNBA 2023, ovvero TMCG inferiore a (2 + 0,12 X età espressa in giorni) % e DOA inferiori all'1%.

Invece, le condizioni riscontrabili all'ispezione *ante mortem* comprendevano la presenza di animali con livelli di imbrattamento superiori alla norma e la presenza di animali con pododermatiti.

Pertanto, considerato che nell'allegato I del PNBA 2016 le condizioni generali negative (**CG-**) degli animali all'ispezione *ante mortem* sono definite come l'esito di un rilievo di **condizioni tali da far sospettare** un mancato rispetto delle norme del benessere animale ("alla visita *ante mortem* presso il macello gli animali si presentano in condizioni tali da fare sospettare un mancato rispetto delle norme del benessere animale in allevamento"), **nelle nostre attività di controllo ufficiale** il riscontro di animali sporchi e la presenza di pododermatiti **è stato interpretato** - anche alla luce dell'esperienza professionale e dei dati scientifici disponibili - **come CG-**.

A séguito del rilievo di **CG-**, abbiamo proceduto seguendo quanto indicato nell'allegato 5 (diagramma di flusso) del PNBA 2023, ovvero disponendo il rilievo dello scarto igienico-sanitario (che, invero, è effettuato a cura degli operatori del macello per ogni partita, indipendentemente da eventuali problematiche) e la valutazione delle lesioni podali (che, invero, effettuiamo per ogni partita, indipendentemente da rilievi durante l'ispezione *ante mortem*). Di conseguenza, nei casi di rilevamento di **CG-** e lesioni podali (**FPL**) con *score* uguale o superiore a 100, si è proceduto a comunicare i risultati dei controlli ufficiali - relativi agli indicatori indiretti di benessere - ai sensi del combinato disposto del comma 3, allegato III del Decreto legislativo 181/2010, dell'articolo 4 del Decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2013 e dell'articolo 39 del Regolamento 2019/627/UE.

Inoltre, tale comunicazione è stata effettuata anche nel caso l'allevamento di provenienza non fosse in possesso di deroga ad allevare a densità superiori ai 33 kg/m², come indicato nel PNBA 2023 ("anche per gli allevamenti non in deroga, qualora si riscontrino condizioni di "scarso benessere", andrà inviata la comunicazione di tale rilevamento al veterinario ufficiale dell'allevamento di provenienza degli animali così come previsto dall'art.39 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627").

Pertanto, si chiede:

1. Se l'interpretazione della normativa di cui sopra è conforme a quanto disposto dai PNBA, con particolare riferimento all'interpretazione data in relazione alle condizioni generali degli animali;

2. Se, in base al comma 3 dell'allegato III del Decreto legislativo 181/2010 (*"se il tasso di mortalità di cui al punto 1 o i risultati dell'ispezione post mortem di cui al punto 2 corrispondono a condizioni di benessere animale scarse, il veterinario ufficiale comunica i dati al proprietario e al detentore degli animali e all'autorità sanitaria nel cui ambito territoriale di competenza è ubicato lo stabilimento di provenienza degli stessi, che intraprendono azioni appropriate"*), è possibile ipotizzare che anche il solo riscontro, all'ispezione *post mortem*, di lesioni podali oltre i livelli previsti sia sufficiente per generare una cosiddetta ICA di ritorno sia ai sensi del Regolamento 2019/627/UE sia ai sensi del Decreto legislativo 181/2010, tenuto anche conto che alcuni parametri – come lo scarto igienico-sanitario – sono spesso valutati a posteriori per ragioni tecniche.

Infine, si sottolinea che, da confronti per le vie brevi con le altre AULSS, nonché da segnalazioni verbali di diversi Operatori, è emersa una disomogeneità per quanto concerne l'applicazione della normativa di cui sopra nei controlli ufficiali al macello.

Pertanto, si auspica un intervento chiarificatore nonché l'organizzazione di un incontro che coinvolga, almeno, i veterinari ufficiali che operano nei macelli avicoli regionali (polli da carne).

In attesa della risposta, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito al presente testo.

Distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE
direttore UOC servizio veterinario di igiene degli
alimenti di origine animale e loro derivati
dott. Denis Marchesan

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli articoli 20 e 21 del d.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82(Codice dell'amministrazione digitale) esuccessive modifiche e integrazioni; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.